

- Il Quotidiano per la P.A.
- Leggi d'Italia Risponde
- La Mia Biblioteca
- Newsletter
- Scrivi alla redazione
- Edicola e altri servizi
- Archivio
- Cronologia
- Opere
- Contatti
- Demo e Guida



Ti trovi in: [Home](#) [Ricerca](#) [Cass. civ. Sez. V, Sent., 06-11-2009, n. 23582](#)

[Torna ai risultati](#) | [Sfoggia Risultati >](#) | [Sfoggia Documento](#) | [Vedi intero documento](#)

[Salva](#) [Stampa](#)

Archivio	
Annota	<input type="checkbox"/>
Archivia	<input type="checkbox"/>
Leggi dopo	<input type="checkbox"/>
Correlazioni	
Normativa Nazionale (7)	
Massime (2)	

Cass. civ. Sez. V, Sent., 06/11/2009, n. 23582
SENTENZA CIVILE
TRIBUTI LOCALI

Fatto Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Presidente
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere
Dott. SCUFFI Massimo - Consigliere
Dott. POLICHETTI Renato - Consigliere
Dott. BERTUZZI Mario - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25054/2005 proposto da:

CITTA' DI CIRIÈ', in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ROMANELLI Guido Francesco, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIORGI LUIGI, giusta delega a margine;
- ricorrente -

contro

BOCAR DI CONTE F & C SNC, UNIRISCOSSIONI SPA;
- intimati -

sul ricorso 28449/2005 proposto da:

BOCAR DI CONTE F & C SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell'avvocato LUCISANO CLAUDIO, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce;
- controricorrente e ricorrente incid. -

contro

COMUNE DI CIRIÈ', in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ROMANELLI GUIDO FRANCESCO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIORGI LUIGI, giusta delega a margine;
- controricorrente -

contro

UNIRISCOSSIONI SPA;
- intimato -

avverso la sentenza n. 38/2004 della COMM. TRIB. REG. di TORINO, depositata il 19/11/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 25/09/2009 dal Consigliere Dott. MARIO BERTUZZI;
udito per il ricorrente l'Avvocato ROMANELLI, che si riporta e chiede l'accoglimento del ricorso principale;
udito per il resistente l'Avvocato LUCISANO, che si riporta e chiede l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Svolgimento del processo

La s.n.c. Bocar di Conte F. & C. propose ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Torino per l'annullamento della cartella emessa dalla Uniriscossioni s.p.a., concessionaria del servizio di riscossione del Comune di Città di Ciriè, che, sulla base della contestazione che l'area occupata dalla contribuente fosse maggiore di quella denunciata, le intimava il pagamento della Tarsu relativa agli anni dal 1995 al 1999.

Il giudice di primo grado accolse in parte il ricorso, disponendo, in relazione agli anni dal 1995 al 1997, che la tassa dovesse essere ricalcolata in ragione della invalidità, per incompetenza funzionale, dell'aggiornamento delle tariffe disposto dalla Giunta comunale e, in relazione alle annualità 1998 e 1999, l'annullamento della cartella per difetto di motivazione.

Proposto appello principale da parte del Comune ed incidentale ad opera della società contribuente, con sentenza n. 38/28/04 del 19.11.2004 la Commissione tributaria regionale del Piemonte, in riforma parziale della decisione impugnata, respinse il ricorso della società relativamente alle annualità dal 1995 al 1997, ritenendo le relative doglianze precluse in ragione della acquisita definitività, in via giurisdizionale, dei pregressi avvisi di accertamento; confermò invece la statuizione di primo grado di annullamento della cartella per gli anni 1998 e 1999, reputando che la stessa, non essendo stata preceduta dalla emissione e dalla notifica dei corrispondenti avvisi di accertamento, fosse priva delle indicazioni necessarie relative alle ragioni della maggior pretesa tributaria.

Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 5.10.2005, ricorre, sulla base di un unico motivo, il Comune Città di Ciriè.

In data 14.11.2005 la società Bocar di Conte F. & C. ha notificato controricorso e proposto a sua volta ricorso incidentale, articolato su sei motivi, cui resiste con controricorso l'Amministrazione comunale. La società Unirisconsioni non si è costituita.

Motivi della decisione

Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

L'unico motivo del ricorso principale, denunziando violazione della L. n. 212 del 2000, artt. 6 e 7, del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 70, 71 e 72 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12 e 25, censura la sentenza impugnata per avere annullato R.G. N. 25054/05; 28449/05. la cartella opposta relativamente alle annualità 1998 e 1999 sulla base del rilievo che in essa, pur non essendo stato emesso in precedenza alcun avviso di accertamento, risultano indicati soltanto il numero di ruolo, il codice del tributo, l'anno di riferimento e l'importo da pagare, oltre che i dati identificativi del contribuente, ma non anche le ragioni della pretesa tributaria.

Ad avviso del Comune tale conclusione è errata in quanto non tiene conto della disposizione di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72, che consente ai Comuni di provvedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo delle somme risultanti dai ruoli dell'anno precedente qualora non vi siano variazioni, tenuto conto che l'Amministrazione aveva emesso per gli anni precedenti avvisi di accertamento e che il tributo per l'anno 1998 era rimasto invariato, mentre la richiesta per l'anno 1999 se ne differenziava solo per l'estensione della tassa anche alla nuova sede della società di (OMISSIS), secondo quanto denunziato dalla contribuente medesima.

In via subordinata la ricorrente principale solleva eccezione di illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 70, 71 e 72, assumendo che qualora si ritenesse che il dettato normativo obbligava, nel caso di specie, il Comune ad emettere e notificare un avviso di accertamento prima dell'emissione della cartella, le disposizioni di legge in questione dovrebbero considerarsi illegittime per evidente irragionevolezza ed illogico appesantimento del procedimento amministrativo, ponendosi in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost..

Il motivo è infondato.

Il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72, comma 1, in tema di tassa sui rifiuti, consente ai Comuni di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo, senza necessità di adottare e notificare un avviso di accertamento, soltanto nei casi in cui la liquidazione avvenga sulla base dei ruoli dell'anno precedente, cioè sulla base di dati ed elementi già acquisiti e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione, in forza, pertanto, di una operazione puramente automatica. Dall'esame di questa disposizione emerge chiaramente che il presupposto della sua applicazione è, quindi, del riconoscimento ai Comuni di tale facoltà - che costituisce pur sempre, nel panorama normativo, una eccezione, come tale non suscettibile di applicazioni estensive (Cass. n. 19165 del 2004) - risiede nel fatto che i dati relativi all'iscrizione a ruolo dell'anno precedente, utilizzati per la liquidazione, possano considerarsi acquisiti, cioè definitivi, risultando o dalla stessa dichiarazione del contribuente o da un accertamento dell'Ufficio divenuto inoppugnabile. La liquidazione diretta, proprio per il suo carattere di eccezionalità, richiede quindi, da un lato, l'identità dei dati utilizzati con quelli dell'anno precedente, dall'altro la stabilità o definitività degli stessi, nel senso che non devono essere né incerti né contestati.

L'incertezza del dato utilizzato a seguito della contestazione dell'utente comporta, viceversa, la necessità dell'adozione dell'avviso di accertamento, dovendo l'Amministrazione esplicitare, ai sensi dell'art. 70, le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dai dati ed elementi indicati nella dichiarazione.

Tanto precisato in linea di diritto, è evidente che nel caso di specie l'Amministrazione comunale non poteva far ricorso alla riscossione diretta, atteso che l'iscrizione a ruolo si fondava su dati ed elementi (la superficie dell'immobile) che si discostavano dalla dichiarazione della contribuente e che erano stati già trasferiti, con riferimento agli anni precedenti, in avvisi di accertamento che erano stati impugnati e nei cui confronti la controversia era, all'epoca, pendente.

Condivisibile, pertanto, appare la decisione di secondo grado che, in accoglimento di uno specifico motivo della società ricorrente, ha annullato la cartella esattoriale relativa a queste annualità perché non preceduta dall'emissione dei necessari avvisi di accertamento.

Circa l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal Comune ricorrente, la già rilevata diversità sostanziale tra la situazione di fatto presa in considerazione dalla disposizione invocata e quella presente nella fattispecie concreta induce a ritenere tale eccezione manifestamente non fondata, dal momento che questa differenza impedisce qualsiasi ipotesi di assimilazione di disciplina tra le due fattispecie.

Passando ora all'esame del ricorso incidentale, il primo motivo denunzia violazione e mancata applicazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 107, comma 2, e art. 109 e del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72, comma 1, ed omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, censurando la decisione di appello per avere disatteso il motivo di ricorso che sosteneva l'illegittimità della cartella perché sottoscritta da soggetto privo della qualifica di dirigente sulla base della mera considerazione che il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 74, comma 1, non fa riferimento alla qualifica del funzionario, ma soltanto al conferimento della delega alla gestione della tassa, senza considerare che il D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 107, comma 2, e art. 109, richiedono la qualifica dirigenziale per tutti gli atti a rilevanza esterna, tra i quali vi è il ruolo.

Il mezzo è infondato.

Ritiene al riguardo il Collegio che il tema sollevato dalla ricorrente incidentale investa direttamente il rapporto tra il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 74, che prevede che il Comune designi un funzionario per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti, compresa l'adozione dei provvedimenti relativi alla sua liquidazione e riscossione, e il D.Lgs. n. 267 del 2000, artt. 107 e 109, contenente il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, laddove essi prevedono l'attribuzione ai soli dirigenti del potere di adozione degli atti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno. Il tema va quindi affrontato alla luce del criterio stabilito dall'art. 15 preleggi, secondo cui "le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola la materia già regolata dalla legge anteriore".

Sulla base di tale precisazione, merita osservare che l'art. 74 citato non è stato oggetto di alcuna abrogazione espressa da parte del D.Lgs. n. 267 del 2000. Al contrario, costituisce un dato significativo la circostanza che l'art. 274 del predetto Testo Unico, che pure contiene un elenco espresso delle norme di legge oggetto di abrogazione, in quanto incompatibili con le nuove disposizioni, non menzioni affatto il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 74.

Tanto rende conto dell'esigenza di ricercare se esista eventuale contraddizione tra le due norme di legge, che sono di uguale rango, tale da renderne impossibile la loro contemporanea applicazione, sicché dall'applicazione della nuova legge derivi necessariamente la disapplicazione di quella precedente (cfr. Cass. n. 2502/2001, e n. 14129/2002). In questa chiave, deve affermarsi che - analogamente a quanto sostenuto da questa Corte con riferimento alla disposizione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 4, in materia di ICI, del tutto identica a quella in esame (Cass. n. 7905 del 2005) - il D.Lgs. n. 507 del 1994, art. 74, detta disposizioni in materia tributaria aventi natura di norma speciale rispetto alle disposizioni che regolano in generale il conferimento delle funzioni amministrative provvedimentali ai dipendenti del Comune, tra le quali rientrano il citato D.Lgs. n. 267 del 2000, artt. 107 e 109. Il carattere di specialità della disposizione in discorso, in particolare, è ravvisabile nella specificità del settore tributario in cui essa si trova inserita. La natura speciale della previsione di cui all'art. 74 citato porta a ritenere che essa non sia stata né abolita né modificata dal testo unico del 2000, nonostante che quest'ultima sia ad essa posteriore, atteso che, per i principi generali, la legge successiva di carattere generale non incide sulla normativa precedente di carattere speciale.

Il secondo motivo del ricorso incidentale, denunziando violazione e mancata applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 5, dell'art. 19 stesso decreto, dell'art. 2909 cod. civ., ed omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, contesta il capo della sentenza che, in ragione della acquisita definitività dei relativi avvisi di accertamento, ha dichiarato preclusa, in relazione alle annualità dal 1995 al 1997, la contestazione della contribuente in ordine alla illegittimità, per incompetenza, della delibera della giunta comunale che aveva approvato le tariffe. Tale conclusione, ad avviso della società ricorrente, non è conforme alla disciplina sulla

impugnabilità degli atti posta dal *D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 7*, che non contempla l'impugnabilità degli atti generali e dei regolamenti ma solo la possibilità della loro disapplicazione da parte del giudice tributario, con l'effetto che l'obbligo di impugnare in via differita con il successivo atto derivato un atto non impugnabile non varrebbe anche per gli atti generali. Si aggiunge inoltre che nel caso di specie la questione della illegittimità della delibera di approvazione delle tariffe applicabili alla Tarsu non era stata sollevata nei giudizi di impugnazione degli avvisi di accertamento, sicché su di essa non poteva nemmeno invocarsi alcun giudicato.

Il motivo è oscuro e comunque infondato.

La decisione sul punto della Commissione regionale, che ha dichiarato la relativa lagnanza preclusa in quanto essa avrebbe dovuto essere proposta con l'impugnativa avanzata avverso gli avvisi di accertamento, merita invero totale condivisione. È sufficiente al riguardo riflettere sul fatto che la contestazione in ordine alla legittimità della delibera comunale di approvazione delle tariffe attiene ai presupposti sostanziali della pretesa tributaria, i cui vizi di legittimità - in base ad un principio di carattere generale che non è posto in discussione dalla ricorrente - possono essere fatti valere solo contro l'avviso di accertamento e non contro la cartella.

Il terzo motivo del ricorso incidentale, rubricato come violazione e mancata applicazione del *D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 3*, come sostituito dal *D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 8, comma 1, lett. A)*, della *L. n. 212 del 2001, art. 7*, della *L. n. 241 del 1990, art. 3*, del *D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71, comma 2*, ed omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, contesta il motivo del ricorso principale, sostenendo la correttezza della decisione impugnata laddove ha dichiarato illegittimo per difetto di motivazione la cartella per gli anni 1998 e 1999, atteso che essa non era stata preceduta da alcun avviso di accertamento e non indicava le ragioni della maggior somma richiesta.

Il motivo appare chiaramente inammissibile, investendo un capo della decisione nel cui confronto la parte è rimasta vittoriosa, tanto che non contiene alcuna censura avverso la sentenza. Atteso il suo contenuto, volto alla confutazione del ricorso principale, esso va considerato come controricorso e come tale è stato valutato in sede di esame del ricorso principale.

Il quarto motivo del ricorso incidentale denuncia violazione e mancata applicazione del *D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 5*, della *L. n. 2248 del 1865, artt. 4 e 5, all. E*, della *L. n. 1034 del 1971*, del *D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 3, comma 1*, dell'art. 23 Cost., ed omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, censurando la sentenza impugnata per non essersi pronunciata sui motivi di ricorso che deducevano l'illegittimità della pretesa tributaria per "incompetenza funzionale dell'organo deliberante, difetto di istruttoria e di motivazione delle delibere, irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento, mancata commisurazione della tariffa in funzione della qualità e quantità dei rifiuti effettivamente prodotti".

Il motivo è palesemente infondato.

Tutte le censure in esso indicate, che la ricorrente incidentale assume non esaminate dal giudice di secondo grado, debbono infatti considerarsi assorbite in forza delle ragioni della decisione impugnata, laddove in particolare, rispetto alle annualità 1995-1997, ha dichiarato preclusa, in ragione della acquisita definitività in via giurisdizionale dei relativi avvisi di accertamento, ogni contestazione relativa alla legittimità sostanziale della pretesa tributaria e, rispetto alle annualità 1998 e 1999, ha annullato la cartella di pagamento opposta per difetto di motivazione.

Il quinto motivo del ricorso incidentale denuncia violazione e mancata applicazione della *L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1* periodo 2, ed omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Con esso la società Bocar lamenta l'omessa pronuncia da parte della Commissione regionale sul proprio motivo di appello incidentale che aveva contestato la contraddittorietà della motivazione del giudice di primo grado, che da un lato aveva negato il difetto di motivazione del ruolo per mancata allegazione o riproduzione delle delibere sulla Tarsu e dall'altro aveva accolto, in relazione alle annualità 1998 e 1999, la medesima censura in relazione alla cartella esattoriale, che è atto derivato rispetto al ruolo.

Il sesto motivo del ricorso incidentale denuncia violazione e mancata applicazione del *D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62*, ed omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, lamentando l'omessa pronuncia sul motivo di appello incidentale proposto avverso il rigetto del motivo di ricorso che aveva sostenuto la mancanza di presupposto impositivo per alcuni locali, contestando la superficie tassata.

Entrambi questi motivi si dichiarano assorbiti, risultando espressamente proposti in via condizionale, per il solo caso di accoglimento del ricorso principale.

In conclusione, sia il ricorso principale che quello incidentale devono essere respinti.

Attesa la reciproca soccombenza, le spese di giudizio si dichiarano compensate.

P.Q.M.

Riunisce il ricorso principale e quello incidentale e li rigetta entrambi. Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2009

[Torna ai risultati](#)

[Sfogliare Risultati](#)

[Sfogliare Documento](#)

[Vedi intero documento](#)

[Salva](#)

[Stampa](#)

[Chi Siamo](#) | [Presentazione](#) | [Contenuti](#) | [Credits](#) | [Note Legali](#) | [Privacy](#) | [Catalogo](#) | [Lavora con noi](#) | [Disclaimer](#)

©Copyright 2017 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati.

Sito ottimizzato per Microsoft Internet Explorer v. 8, Firefox v. 12, Chrome v. 20